

LA FAMIGLIA COME SOGGETTO DI EVANGELIZZAZIONE

l'esperienza di Milano con l'Ufficio Diocesano per l'Accoglienza dei Fedeli Separati

Carissime e carissimi,

parlare della famiglia come soggetto di evangelizzazione significa individuare nella famiglia in quanto famiglia, cioè a partire dalle relazioni che la costituiscono e che accompagnano il cammino dei suoi membri (sposa, sposo, genitori, figli, nonni, parenti, amici e conoscenti), una realtà ecclesiale e sociale chiamata a vivere con fede esplicita gli elementi che caratterizzano la vita quotidiana di ogni uomo e di ogni donna (affetti, lavoro, riposo, male fisico, dolore, sofferenza e morte, male morale, educazione, giustizia, edificazione di una vita buona).

(...)

A questo cammino della Chiesa universale, la Chiesa ambrosiana intende partecipare, con spirito di comunione e di particolare riguardo nei confronti degli sposi che soffrono a causa della loro condizione di separati o di divorziati.

*Card. A. Scola, lettera ai fedeli della Diocesi di Milano
Milano, 6 maggio 2015*

La presenza di molti fedeli che vivono l'esperienza della separazione coniugale e lo specifico dovere del Vescovo di provvedere adeguatamente all'accompagnamento di queste situazioni, suggeriscono la costituzione di una nuova e specifica articolazione organizzativa della Curia arcivescovile che offra la sua competenza ai fedeli che vivono la prova della separazione, valorizzando al meglio le numerose risorse già operanti nel territorio diocesano in questo ambito (in primo luogo i Consultori familiari cattolici, i patroni stabili e il Tribunale ecclesiastico).

Decreto approvazione modifica Statuto, Curia Arcivescovile di Milano

In particolare, l'Ufficio potrà svolgere principalmente una delle seguenti attività di supporto:

1) tentare una riconciliazione (solo se si intravede almeno la possibilità di un buon esito di un simile tentativo), rinviando la coppia separata o in procinto di separarsi a uno dei Consultori familiari cattolici presenti in diocesi e, se del caso, proponendo la convalidazione di un matrimonio originariamente nullo o presunto tale, illustrandone le modalità di attuazione (la competenza dell'atto canonico richiesto per la convalida resta di pertinenza del Servizio per la disciplina dei Sacramenti);

2) aiutare i fedeli nel comprendere quali sono le situazioni in cui la separazione coniugale con permanenza del vincolo (anche se comportasse civilmente di giungere sino al divorzio: *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2383) è da considerarsi coerente all'insegnamento della Chiesa (cann. 1151-1155), offrendo gli idonei suggerimenti per affrontare e sostenere cristianamente questa condizione (anche favorendo il contatto con i soggetti presenti in diocesi che possono essere di supporto ai fedeli separati: associazioni, centri pastorali, gli stessi Consultori): quando risulterà

opportuno i fedeli possono essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell'Ordinario¹;

3) accompagnare i fedeli verso l'introduzione della domanda per lo scioglimento del vincolo, per inconsumazione o per *favor fidei*, sostenendoli nella redazione di tutto quanto è richiesto per avviare le procedure stabilite (il fedele potrà poi affrontare da solo i procedimenti che, nel caso della diocesi di Milano, riguardano il Tribunale ecclesiastico regionale lombardo o, nel caso di scioglimento del matrimonio per *privilegio paolino*, il Servizio per la disciplina dei sacramenti);

4) rendere consapevoli i fedeli della possibilità di introdurre la domanda per la verifica di nullità, illustrando loro il senso del procedimento canonico previsto, consigliandoli circa il modo con cui procedere (cf *Dignitas connubii*, n. 113, § 1) e supportandoli nell'introduzione della richiesta di verifica di nullità: definizione del/i capo/i di nullità; aiuto all'acquisizione ordinata degli elementi di sostegno della domanda (acquisizione di documenti, verifica della disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi nella stessa fase di ascolto); individuazione della sede competente cui rivolgersi (can. 1673); delineazione dei contenuti del libello introduttorio (il fedele potrà poi chiedere di stare in giudizio da solo, di ricorrere a un patrono stabile o a un avvocato iscritto all'albo della sede competente).

Cosa farà concretamente il nuovo Ufficio? È lo stesso cardinale Scola a spiegarlo nella lettera ai fedeli: «L'Ufficio è pensato come un servizio pastorale per i fedeli che vivono l'esperienza della separazione coniugale agevolando, laddove se ne diano le condizioni, l'accesso ai percorsi canonici per lo scioglimento del matrimonio o per la dichiarazione di nullità. Caratteristiche peculiari di tale ufficio sono le seguenti: essere espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli; favorire l'accelerazione dei tempi per un eventuale avvio del processo di verifica di nullità; collaborare con l'opera dei consultori familiari, le cui competenze restano immutate, e con i patroni stabili del Tribunale ecclesiastico. L'Ufficio svolgerà le sue funzioni in modo gratuito».

Il nuovo servizio è diventato operativo dall'8 settembre 2015, festa di Santa Maria Nascente. La sede principale è a Milano in Arcivescovado e - novità per un ufficio di Curia - avrà due sedi periferiche a Lecco e a Varese per avvicinarsi sempre più ai bisogni di tutti.

L'Ufficio ha una spiccata sensibilità pastorale e pertanto l'ascolto dei fedeli separati comprende anche l'aiuto ai fedeli per una rilettura della loro situazione alla luce dell'insegnamento cristiano. In questo senso, quando ne ricorrono le condizioni, può invitare la coppia a prendere atto della sua condizione di separazione, esortandola a viverla in modo conforme all'insegnamento della Chiesa, secondo lo stile di misericordia e reciproco perdono richiesto dalla legge evangelica.

Il nuovo Ufficio dipende direttamente dall'Arcivescovo, è posto sotto la responsabilità del vicario episcopale per la Cultura, la Carità e la Missione, monsignor Luca Bressan ed è condotto da un responsabile, nominato per l'occasione, affiancato da consulenti che a loro volta potranno avvalersi di esperti esterni scelti tra i collaboratori dei Consultori familiari e del Tribunale ecclesiastico regionale.

¹ In Italia il *Decreto generale sul matrimonio canonico* della CEI (5 novembre 1990) riconosce la competenza in materia di separazione dell'autorità giudiziaria civile, il che tuttavia non esclude la legittimità del ricorso al decreto canonico quando si tratti di un matrimonio solo canonico o quando sussistano «ragioni di coscienza» (n. 55).